



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Terza Sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]/2022

tra

COSTRUZIONI [REDACTED] S.R.L.

ATTORE

e

[REDACTED] S.P.A.

CONVENUTO

Oggi **27 aprile 2023**, alle ore **10,47**, innanzi al dott. Caterina Rizzotto, sono comparsi:

Per **COSTRUZIONI [REDACTED] S.R.L.** l'avv. [REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED].

Per [REDACTED] S.P.A. l'avv. [REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED].

L'avv. Comba insiste per la nomina del c.t.u. come da memorie depositate, in particolare per la nullità parziale del contratto in punto di clausola di interessi in assenza dell'allegazione del piano di ammortamento, come da recente giurisprudenza depositata in data di ieri;

L'avv. [REDACTED] contesta e si oppone all'ammissione della nota depositata in data di ieri; chiede che non ne sia tenuto conto; in subordine ne contesta il contenuto; si riporta agli atti e alle memorie di causa; insiste per il rigetto dell'istanza istruttoria di ctu contabile in quanto esplorativa e per l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva opposte per mera completezza; chiede pertanto fissarsi udienza di p.c.

Il Giudice

Si riserva di provvedere.

Il Giudice
dott. [REDACTED]

N. R.G. 2022/[REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

TERZA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2022 promossa da:

COSTRUZIONI [REDACTED] S.R.L.

ATTORE

contro

[REDACTED] S.P.A.

CONVENUTO

Il Giudice dott. [REDACTED]
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/04/2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Esaminati gli atti e i documenti di causa, anche allegati alla fase cautelare dinanzi al g.e. e al procedimento di reclamo, prodotti dalle parti in lite, nonché le istanze istruttorie;

sentite le parti all'udienza;

ritenuta puntuale e precisa l'allegazione di parte attrice contenuta alla pagina 2 paragrafo 3) della citazione, da intendersi implementata con il ricorso in opposizione pagine 27-43 e dal contenuto della perizia econometrica tempestivamente depositata, salva ogni diversa valutazione all'esito dell'approfondimento istruttorio in ordine alle preliminari questioni eccepite da parte attrice e da parte convenuta, con riguardo in particolare alla usurarietà del mutuo per previsione di clausola penale e all'eccepito difetto di legittimazione passiva, non vertendosi in materia di compensazione legale con controcrediti della debitrice (cfr. Cass. 21843/2019);

ritenuto pertanto che l'istanza attorea di consulenza tecnica d'ufficio non appaia allo stato esplorativa;

ritenuto al contrario superfluo disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della fase sommaria e cautelare, atteso il puntuale deposito a cura delle parti di tutti gli atti e documenti della relativa fase, salvo errori, eventualmente emendabili all'esito della ctu nel contraddittorio tra le parti;

P.Q.M.

ammette consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento:

- della possibilità di identificazione univoca, sulla base del contratto di mutuo fondiario inizialmente sottoscritto in data 21 dicembre 2005 e dell'atto di frazionamento con la subentrata [REDACTED] S.p.A. stipulato in data 5 agosto 2010 e dei documenti ad essi allegati, di parametri per la determinazione delle modalità di restituzione del capitale e degli interessi, anche in punto di sufficiente esplicitazione del tasso di interesse effettivo, del regime finanziario e dei tempi di riscossione degli interessi, pur in assenza del piano di ammortamento iniziale/piani di ammortamento alla data del frazionamento, o se, sulla base



Decreto nomina ctu n. cronol. 632/2023 del 02/05/2023

del tenore complessivo delle clausole contrattuali e per effetto dell'assenza del piano di ammortamento, siano possibili differenti computi alternativi;

- della correttezza dei parametri indicati da parte opponente nella consulenza di parte a sostegno della ritenuta esistenza di un indebitto di € 52.334,06, derivante dalla applicazione del piano di ammortamento con interessi in capitalizzazione composta anziché con capitalizzazione semplice;
- della correttezza del ricalcolo effettuato nella consulenza di parte in caso di nullità parziale, con applicazione dell'art. 117 TUB comma 7 a), e in ogni caso dell'esatta somma ancora dovuta dalla mutuataria per effetto dell'applicazione dell'art. 117 TUB comma 7 a).

Nomina a tal fine C.T.U. il dott. [REDACTED] e fissa, per il conferimento dell'incarico e per il giuramento di rito, l'udienza del 8 giugno 2023 ore 9,30.

Rigetta allo stato la richiesta di acquisizione del fascicolo della fase cautelare per superfluità.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al consulente tecnico nominato.

Si comunichi.

Monza, 1 maggio 2023

Il Giudice
dott. [REDACTED]

